



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
C.F. e P.I. 00135880425

ORDINANZA N° 58 DEL 05/09/2025

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI RESTRIZIONE ALL'ACCESSO ALLA ZONA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA DENOMINATA "MONTESECCO" ED AL CENTRO PUBBLICO RIPRODUZIONE FAUNA SELVATICA" DENOMINATO "LE FONTANELLE" RICOMPRESSE NEL TERRITORIO DELL'ATC AN2 RESTITUITE ALL'ATTIVITA' VENATORIA CON DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTAZIONE E POLITICHE FAUNISTICO VENATORIE - SDA AP/FM N°272 DEL 13 MAGGIO 2025, INSISTENTI NEL COMUNE DI JESI

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- per quanto disposto dal comma 11 dell'art. 9 della L.R. Marche n. 7/95 il territorio delle zone di ripopolamento e cattura (ZRC), alle scadenze previste, viene restituito alla caccia, con le modalità fissate dalla Regione Marche, ai cacciatori aventi residenza venatoria nell'ambito territoriale in cui insiste la zona ed ai proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno della zona medesima che abbiano disponibilità di almeno due ettari di terreno, anche se non residenti, purché titolari di licenza di caccia;
- analogamente, anche i Centri Pubblici per la riproduzione della Fauna Selvatica (CpuRF) allo stato naturale, qualora non sussistano più le condizioni idonee al conseguimento della loro finalità, possono essere soppressi nel rispetto delle modalità di cui all'art. 9 comma 11 suddetto;

VISTO il Decreto del Dirigente del Settore Forestazione Politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM n. 272 del 13 maggio 2025, con il quale si autorizza la restituzione all'attività venatoria della Zona di Ripopolamento e Cattura denominata "Montesecco" e del Centro Pubblico di riproduzione della Fauna Selvatica denominato "Le Fontanelle", facenti parte del territorio del Comune di Jesi, per una superficie complessiva pari a circa Ha 800;

CONSIDERATO CHE il punto 5 del dispositivo del Decreto n. 272 del 13 maggio 2025 recita:

"... OMISSIS ..."

- La caccia alla selvaggina stanziale è consentita ai soli i cacciatori con residenza anagrafica nei Comuni dell'ambito di caccia ove si opera l'apertura degli istituti ed ai proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno dell'istituto che abbiano la disponibilità di almeno 2 ha di terreno, anche se non residenti purché titolari di licenza di caccia, comunque in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'ATC interessato, dalla data di avvio della caccia alla selvaggina stanziale (Lepre, Starna -ove ricorra- e Fagiano) stabilita dal Calendario Venatorio Regionale 2025/2026 alla data di chiusura della stessa e nel rispetto dei tempi e modalità stabilite dal Calendario Venatorio Regionale stesso;

... *OMISSIS* ...”;

PRESO ATTO che:

- da informazioni assunte presso l'ATC AN2 competente per il territorio di Jesi, i cacciatori residenti iscritti ATC AN2 per la stagione venatoria appena trascorsa corrispondono a n. 2019;
- da verifiche agli atti dell'Amministrazione scrivente i potenziali cacciatori residenti nel Comune di Jesi sono n. 217;

RITENUTO che la potenziale partecipazione alle operazioni di caccia di un numero elevato di cacciatori, potenzialmente superiori alle 2000 unità, determinerebbe un'attività venatoria fortemente concentrata sul territorio in rapporto all'esiguità dell'area, con potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per i cacciatori stessi;

RITENUTO inoltre opportuno restituire alla caccia tali zone nel mese di novembre, in considerazione dello stato vegetativo e delle colture, in modo tale che l'esercizio venatorio possa essere effettuato in condizioni di migliore visibilità e quindi in maggior sicurezza, permettendo inoltre una più efficace vigilanza;

RITENUTO infine opportuno consentire l'accesso a tali aree, per ridurre ulteriormente il pericolo per l'incolumità pubblica e dei cacciatori, ai cacciatori aventi diritto a giorni alterni;

RAVVISATA pertanto l'opportunità e l'urgenza di provvedere in merito al fine di eliminare un pericolo per la pubblica incolumità dei cittadini in generale e dei cacciatori in particolare, mediante:

- la riduzione del numero dei soggetti autorizzati all'esercizio venatorio e pertanto limitando quest'ultimo ai soli residenti del Comune di Jesi ed ai proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno della zona che abbiano la disponibilità di almeno 2 ha di terreno, anche se non residenti purché titolari di licenza di caccia, con accesso a giorni alterni in base all'ordine alfabetico;
- la limitazione dell'accesso alle suddette Zone di Ripopolamento e Cattura al solo mese di novembre;

VISTE la L. n. 157 dell'11/02/1992 e la L.R. Marche n. 7 del 05/01/1995;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi relative all'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

1. di consentire l'accesso alla Zona di Ripopolamento e Cattura denominata "Montesecco" ed al Centro Pubblico di riproduzione della Fauna Selvatica denominato "Le Fontanelle", restituite all'attività venatoria ai sensi di quanto disposto dal Decreto del Dirigente del Settore Forestazione Politiche Faunistiche venatorie – SDA AP/FM n. 272 del 13 maggio 2025, per motivi di sicurezza pubblica come nelle premesse esposti, ai soli cacciatori residenti nel Comune di Jesi e ai proprietari o conduttori ubicati all'interno delle zone che abbiano disponibilità di almeno 2 ha di terreno anche se non residenti, purché titolari di licenza di caccia;

2. che l'accesso sia consentito ai cacciatori aventi diritto di cui al punto precedente a giorni alterni, secondo le seguenti modalità e tempistiche:

CPuRF "LE FONTANELLE"

Classifica 6.9; Fascicolo N.2/2025

- Domenica 9 Novembre 2025: Accesso riservato ai cacciatori con cognome dalla A alla M;
- Domenica 16 Novembre 2025: Accesso riservato ai cacciatori con cognome dalla N alla Z;
- Domenica 23 Novembre 2025: Accesso riservato ai cacciatori con cognome dalla A alla M;
- Domenica 30 Novembre 2025: Accesso riservato ai cacciatori con cognome dalla N alla Z;

ZRC "MONTESECCO"

- Domenica 9 Novembre 2025: Accesso riservato ai cacciatori con cognome dalla N alla Z;
- Domenica 16 Novembre 2025: Accesso riservato ai cacciatori con cognome dalla A alla M;
- Domenica 23 Novembre 2025: Accesso riservato ai cacciatori con cognome dalla N alla Z;
- Domenica 30 Novembre 2025: Accesso riservato ai cacciatori con cognome dalla A alla M;

3. per tutto quanto di ulteriore o non previsto valgono le disposizioni del Decreto del Dirigente del Settore Forestazione Politiche Faunistico venatorie – SDA AP/FM n. 272 del 13 maggio 2025, del calendario venatorio vigente e delle norme regionali e nazionali in materia venatoria.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa nota mediante:

- pubblicazione all'albo pretorio;
- pubblicazione sito internet del Comune di Jesi e sui canali social di riferimento, provvedendo a dare alla stessa idonea evidenza ai fini di informazione della cittadinanza;

che la presente ordinanza venga trasmessa a:

- Ufficio Sport e Ufficio Tutela Ambientale del Comune di Jesi;
- Ufficio Relazioni Esterne del Comune di Jesi;
- Comando di Polizia Locale di Jesi;
- Stazione Carabinieri di Jesi;
- Comando Carabinieri Forestale Marche di Ancona;
- Carabinieri Forestali Stazione Jesi - San Marcello;
- Polizia Provinciale;
- Regione Marche - Settore Forestazione Politiche faunistico venatorie – SDA AP/FM;
- Ambito Territoriale Caccia AN 2 – Mergo;

AVVERTE

L'inosservanza delle disposizioni della presente sarà perseguita per Legge ai sensi degli artt. 347 e 650 c.p.p. tramite la Polizia Locale.

E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 comma 2° - L. 27.03.92 n. 257

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente esecutivo.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.

Firma

LORENZO FIORELMONDO / ArubaPEC S.p.A.